

## 1) Leggi e decreti – Jus superveniens – Effetti – Limite.

*In mancanza di un'espressa disposizione di segno contrario, la norma sopravvenuta non travolge le posizioni legittimamente acquisite in base ad atti emanati sotto la vigenza delle disposizioni precedenti ed in conformità delle stesse.*

(T.A.R. Campania-Na, sez. II, 9 dicembre 2003, n. 15086 – T.A.R., n. 2/2004, I, 732, M.)

## 2) Competenza e giurisdizione – Silenzio della P.A. – Difetto di giurisdizione sul merito – Conseguenza – Difetto di giurisdizione amministrativa.

*Il rimedio introdotto dall'art. 2 L. 21 luglio 2000 n. 205 contro il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di un privato non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo è privo di giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa.*

(T.A.R. Campania – NA, sez. IV, 1 dicembre 2003, n. 14439 – T.A.R., n. 2/2004, I, 729, M.)

## 3) Pubblico impiego – Diritti e doveri – Ordine illegittimo – Diritto di rimostranza – Quando è ammesso.

*L'esercizio del diritto di rimostranza – in base al quale nell'ipotesi di ordine palesemente illegittimo il dipendente può chiedere che lo stesso venga rinnovato per iscritto, con la conseguenza che di esso risponde a tutti gli effetti il superiore gerarchico – non può essere esercitato nei confronti di ogni ordine che si suppone illegittimo, ma solo in relazione ad un ordine che comporti responsabilità, per cui tale diritto non è esercitabile nel caso che il provvedimento sia solo lesivo dell'interesse dell'impiegato, avendo la norma la sola funzione di trasferire la responsabilità dell'atto sul superiore gerarchico che lo ha impartito, tenuto anche conto che l'ordine, anche se oggetto di rimostranza, deve comunque essere eseguito fino a che non sia stato annullato o ne sia stata sospesa l'esecuzione.*

(T.A.R. Lazio, sez. II bis, 9 gennaio 2004, n. 62 – T.A.R., n. 2/2004, I, 558, M.)

## 4) Pubblico impiego – Infermità e lesioni – Dipendenza da causa di servizio – Infortunio in itinere – Colpa grave del dipendente – Non è riconoscibile.

*L'infortunio in itinere non va ascritto a causa di servizio quando ricorre la colpa grave del dipendente, giacchè quest'ultima spezza il rapporto causale tra servizio ed evento.*

Cfr. T.A.R. Liguria 15 febbraio 1999 n. 67

(T.A.R. Piemonte, sez. I, 2 dicembre 2003 n. 1734 – T.A.R., n. 2/2004, I, 606, M.)

## 5) Sospensione dall'impiego – Sospensione cautelare – Natura disciplinare – Esclusione.

*La sospensione cautelare dal servizio non riveste natura disciplinare, in quanto prescinde da qualsiasi accertamento della responsabilità dell'inquisito e non implica, quindi, alcun giudizio, neppure approssimativo e provvisorio, circa la colpevolezza dell'interessato; pertanto, dato il carattere non afflittivo della sospensione, non è necessaria un'analitica valutazione, sotto il profilo*

*disciplinare, dei fatti addebitati all'interessato, ma occorre unicamente fare riferimento al pregiudizio derivante all'Amministrazione dalla permanenza in servizio del medesimo.*

**(T.A.R. Lazio, sez. II, 28 gennaio 2004, n. 835 – T.A.R., n. 2/2004, I, 594, M.)**

**6) Atto amministrativo – Contenuto e forma – Mancanza di firma – Inesistenza dell'atto.**

*Il provvedimento amministrativo, nei casi in cui debba essere redatto per iscritto, rientra nel novero degli atti giuridici formali, sicché il documento stesso è costitutivo del contenuto giuridico, nel senso che esso non si considera venuto ad esistenza se non reca la sottoscrizione del soggetto che ne è autore; pertanto, la totale mancanza della sottoscrizione è causa di inesistenza dell'atto.*

**Cfr. T.A.R. Friuli – Venezia Giulia 13 marzo 2001 n. 148, T.A.R. L'Aquila 13 febbraio 1998 n. 423 e T.A.R. Catanzaro 30 aprile 1996 n. 703**

**(T.A.R. Campania – SA, sez. II, 29 dicembre 2003, n. 2593 – T.A.R., n. 2/2004, I, 768, M.)**

**7) Atto amministrativo – Contenuto e forma – Mancanza di firma – Illegittimità.**

*La totale mancanza della sottoscrizione e l'assenza di qualsiasi elemento identificativo dell'autore costituisce vizio dell'atto amministrativo.*

**Cfr. fra le tante, Cons. Stato, VI Sez., 26 novembre 1991 n. 885, T.A.R. Valle d'Aosta 20 marzo 2000 n. 89**

**(T.A.R. Lazio sez. I, bis, 30 gennaio 2004, n. 902 – T.A.R., n. 2/2004, I, 595, M.)**

**8) Atto amministrativo – Contenuto e forma – Provvedimento necessariamente scritto – Firma del titolare dell'ufficio – Omissione – Nullità o inesistenza dell'atto.**

*Il provvedimento amministrativo, nei casi in cui debba essere redatto per iscritto, rientra nel novero degli atti giuridici formali, sì che il documento stesso è costitutivo del contenuto giuridico; pertanto, la sottoscrizione deve provenire inequivocabilmente dalla persona fisica che, secondo le norme della fattispecie, sia titolare dell'organo competente alla statuizione amministrativa, verificandosi in difetto la nullità (o inesistenza giuridica) del provvedimento.*

**Cfr. Cons. Stato, VI Sez., 26 novembre 1991 n. 885**

**(T.A.R. Campania – NA, sez. II, 9 dicembre 2003, n. 15122 – T.A.R., n. 2/2004, I, 732, M.)**

**9) Contratti della P.A. - .Forma – Delibera interna dell'Ente – Valore di proposta negoziale – Esclusione – Sottoscrizione del privato per accettazione – Irrilevanza.**

*In tema di contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione, la delibera dell'Ente pubblico, quale atto avente mera efficacia interna, di carattere autorizzatorio nei confronti del diverso organo destinato ad esprimere all'esterno la volontà dell'Ente stesso, non è configurabile come proposta negoziale; ne consegue che, ai fini della conclusione di un valido contratto, è irrilevante la sottoscrizione in calce alla suddetta delibera "per accettazione" da parte del privato.*

**(Cass. Civ., sez. II, 25 novembre 2003, n. 17891 – Cons. Stato, n. 3/2004, II, 615, M.)**

**10) Industria e commercio – Prodotti alimentari – Alimenti e bevande – Diniego – Motivazione – Mero richiamo a parametri numerici – Insufficienza.**

*Ai fini del diniego di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non è sufficiente il mero richiamo a parametri numerici ottimali, occorrendo dare conto di un'effettiva istruttoria in proposito, anche relativamente alle eventuali cessazioni di attività di altri pubblici esercizi, le quali potrebbero consentire, pur nel rispetto di parametri e contingenti, l'accoglimento di nuove domande.*

**Cfr. T.A.R. Lazio, II Sez., 10 maggio 2000 n. 3887**

**(T.A.R. Lazio, sez. II ter., 12 gennaio 2004, n. 90 – T.A.R., n. 2/2004, I, 560, M.)**

**11) Autorizzazione e concessione – Alimenti e bevande – Centro storico – Valutazione parametri numerici ottimali – Riferimento a fattori ulteriori rispetto alla popolazione residente – Necessità.**

*Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande per un esercizio situato in zona centro storico, il richiamo da parte del Comune alla sola flessione della popolazione residente nello stesso centro storico è assolutamente inidoneo a valutare in senso negativo la sopravvivenza di cambiamenti nei parametri numerici ottimali in tale zona, che debbono invece essere apprezzati, oltre che con riguardo alla popolazione residente, anche con riferimento ad eventuali variazioni di ulteriori fattori, quali il lavoro e il commercio che viene ivi svolto e la sua attitudine ad essere luogo di incontro e di aggregazione, e quindi la popolazione fluttuante che quotidianamente ivi converge per esigenze lavorative, o di consumo, turismo o svago.*

**(T.A.R. Lazio, sez. II ter, 30 gennaio 2004, n. 904 – T.A.R., n. 2/2004, I, 596, M.)**

**12) Procedimento disciplinare – Individuazione delle regole deontologiche – Giudizio di fatto – Insindacabilità in Cassazione – Limiti.**

**Prestazioni professionali – Onorari – Tariffe – Fissazione di regole deontologiche concernenti i minimi e i massimi – Fattispecie riguardante l'Ordine dei Veterinari.**

*L'illecito disciplinare, diversamente da quello penale, per il quale vige il principio di legalità, si sostanzia nella violazione non di atti normativi ma di precetti extralegali quali sono le regole interne alle categorie professionali; ne consegue che l'individuazione di tali regole, come pure la loro interpretazione ed applicazione, attengono al merito del procedimento e non sono sindacabili in sede di legittimità ove adeguatamente motivate.*

*L'accertamento della non conformità delle condotte degli iscritti a ordini professionali (nella specie dei veterinari) ai canoni di dignità e decoro professionale è rimesso agli ordini medesimi, che hanno il potere di emanare norme di deontologia che gli iscritti sono tenuti ad osservare sotto pena di applicazione di sanzioni disciplinari; costituisce legittimo esercizio di tale potere l'elaborazione di tariffe volte a stabilire la misura dei compensi e la previsione che l'iscritto all'ordine non possa discostarsi da tali tariffe sia nei massimi che nei minimi, in quanto il decoro della professione può essere compromesso dalla richiesta di compensi tanto superiori al massimo quanto inferiori al minimo.*

**Cassazione civile – Sez. III – 11 novembre 2003 n. 16943 Pres. Fiducia-Est. Sabatini-P.M. Carestia (Rassegna Amministrativa della Sanità – Ottobre-Dicembre 2003, pag. 578, M.)**

**13) Competenza e giurisdizione – Agricoltura e foreste – Calabria – Uccisione di bestiame da parte di animali protetti o cani randagi – L. reg. n. 10 del 1998 – Risarcimento agricoltore danneggiato – Controversie – Giurisdizione A.G.O..**

*L'art. 25 comma 4 L. reg Calabria 22 settembre 1998 n. 10, riconosce al proprietario di capi di bestiame uccisi da animali protetti, o da cani randagi o inselvatichiti, il risarcimento del danno subito, prevedendo un procedimento amministrativo di accertamento del fatto dannoso, concluso il quale con esito favorevole all'interessato l'Assessorato all'agricoltura provvede alla liquidazione del danno stesso ed al relativo pagamento; detta normativa, assicurando una tutela risarcitoria per*

*equivalente, configura in capo all'agricoltore danneggiato una situazione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo (senza che la tutela di detta situazione possa essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'Ente territoriale), con conseguente giurisdizione, piena e sostitutiva, del giudice ordinario in ordine alle relative controversie.*

**(Cass. Civ. SS. UU., 23 gennaio 2004, n. 1239 – Cons. Stato, n. 4/2004, II, 850, M.)**

**14) Competenza e giurisdizione – Contenzioso contabile – Danno all'Unione europea per erogazione finanziamenti non spettanti – Responsabilità amministrativa – Giurisdizione Corte dei conti.**

*Ai sensi dell'art. 1 comma 4 L. 14 gennaio 1994 n. 20 (danno ad Amministrazione diversa da quella di appartenenza) e dell'art. 280 del Trattato della Comunità europea (principio di assimilazione), il giudizio di responsabilità amministrativa per danno asseritamente arrecato da un amministratore di Ente locale all'Unione europea per la percezione di finanziamenti comunitari da parte dell'Ente stesso in carenza di alcuni requisiti formali prescritti per poterne beneficiare, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, non rilevando in contrario la possibilità di promuovere dinanzi alla Corte di Bruxelles o presso il giudice ordinario, un'azione diretta dell'Unione europea nei confronti del Comune volta al recupero del finanziamento indebitamente erogato.*

**(Corte dei Conti, Sez. giur. Lombardia, 8 aprile 2004, n. 528 – Cons. Stato, n. 4/2004, II, 882, S.)**

**15) Igiene e sanità – Tutela salute pubblica – Encefalopatia spongiforme bovina – Sistema di prevenzione – Mangimi destinati ad animali non ruminanti – Presenza accidentale di altre sostanze non autorizzate – Esclusione.**

*Ai sensi dell'art. 2 n. 2 primo trattino della decisione Cons. C.E. 4 dicembre 2000 n. 766, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali e dell'art. 1 n. 1 della decisione Commissione C.E. 29 dicembre 2000 n. 2001/9, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione n. 766, e dell'art. 13 dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, è inammissibile la presenza, benché accidentale, di altre sostanze non autorizzate nella farina di pesce utilizzata nella produzione di mangimi destinati ad animali diversi dai ruminanti, non potendo essere accordato agli operatori economici alcun limite di tolleranza.*

**Cfr. Corte giustizia C.E. 14 luglio 1983, causa C-174/82, Sandoz, 23 settembre 2003, causa C-192/01, Commissione/Danimarca e 5 febbraio 2004, causa C-24/00, Commissione/Francia  
(Corte di giustizia delle Comunità europee, 1 aprile 2004, C-286/02 – Cons. Stato, n. 4/2004, II, 890, M.)**

**16) Imposte e tasse – Armonizzazione legislazioni Stati membri U.E. – Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva Cons. C.E.E. n. 388 del 1977 – Art. 26 bis – Interpretazione – Animali vivi – Natura di beni d'occasione – Fattispecie.**

*Ai sensi dell'art. 26 bis sesta direttiva Cons. C.E.E. 17 maggio 1977 n. 388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva Cons. C.E. 14 febbraio 1994 n. 5, gli animali vivi vanno considerati beni d'occasione ai sensi di tale disposizione. (Nella specie è stato considerato bene d'occasione un cavallo, acquistato come puledro non addestrato presso un soggetto privato, diverso dall'allevatore, e rivenduto dopo il suo addestramento come cavallo da equitazione).*

**Cfr. Corte giustizia C.E. 21 giugno 1988, causa C-10/87, Tattersalls.  
(Corte di giustizia delle Comunità europee, 1 aprile 2004, n. C-320/02 – Cons. Stato, n. 4/2004, II, 890, M.)**

**17) Sindaco – Ordinanze – Contingibile e urgente – Tutela salute pubblica – Possibilità di rimedi ordinari – Irrilevanza – Condizione.**

*L'esistenza di un'apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni non preclude l'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente – nella specie, quello previsto dall'art. 50 comma 5 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali) per le ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato – quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge indicato sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall'ordinamento.*

**(Cons. di Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n. 2144 – Cons. Stato, n. 4/2004, I, 823, M.)**

**18) Igiene e sanità – Industrie e lavorazioni insalubri – Provvedimenti repressivi – Previo accertamento situazione di pericolo – Necessità – Fattispecie.**

*Posto che l'art. 216 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 nel contesto normativo di settore (D.P.C.M. 14 novembre 1997) prevede che le attività insalubri siano sottoposte a semplice comunicazione, eventuali provvedimenti repressivi richiesti da coloro che risiedono nelle vicinanze della relativa attività insalubre vanno adottati solo previo concreto accertamento della sussistenza di una effettiva situazione di pericolo per la salute pubblica. (Nella specie, si trattava di un'attività fonte di emissioni rumorose intollerabili anche nelle ore notturne.*

**(Cons. di Stato, Sez. V, 7 aprile 2004, n. 1964 – Cons. Stato, n. 4/2004, I, 790, S.)**

**19) Industria e commercio – Prodotti alimentari – Organismi geneticamente modificati – Preparazione e vendita – Reato ex art. 5 L. n. 283 del 1962 – Configurabilità.**

*La preparazione e la vendita di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.) integrano la contravvenzione di cui all'art. 5 della L. 30 aprile 1962 n. 283 in materia di disciplina igienica di sostanza alimentari, atteso che la norma citata intende tutelare la "genuinità naturale" dell'alimento garantendo che esso non venga manipolato nella sua struttura biochimica (affermando il principio la Corte ha tuttavia accolto il ricorso avverso il sequestro probatorio di alimenti per l'infanzia contenenti soia geneticamente modificata in una percentuale inferiore all'1%, sul presupposto che la stessa norma citata rinvia la disciplina di casi particolari ad eventuali leggi o regolamenti speciali, questi, nella fattispecie, essendo costituiti dal Regolamento C.E. 10 gennaio 2002 n. 29, il quale, in relazione alla fattispecie, consente che, laddove la percentuale di organismo manipolato sia inferiore all'1%, il produttore possa omettere di darne indicazione sulla etichetta.).*

**(Cass. Pen., Sez. III, 9 ottobre 2003, n. 38577 – Cons. Stato, n. 4/2004, II, 869, M.)**

**20) Industria e commercio – Medicinali – Immissione in commercio – Farmaco importato – Diniego di autorizzazione – Illegittimità ex art. 28 – Trattato C.E. – Condizione.**

*Contrasta con l'art. 28 Trattato C.E. il diniego di autorizzare l'immissione in commercio di un farmaco importante (e già autorizzato) da uno Stato membro che fa riferimento ai principi attivi di altro farmaco già autorizzato nello Stato della ditta richiedente se la valutazione della sicurezza e dell'efficacia effettuata per il farmaco già autorizzato è utilizzabile per il farmaco oggetto della domanda senza alcun rischio per la tutela della salute, a nulla rilevando la mancanza di un'origine comune, ossia che i produttori di tali specialità facciano parte dello stesso gruppo di imprese, o quantomeno fabbrichino le stesse in base ad accordi con un medesimo concedente di licenza.*

**Cfr. Corte giustizia C.E. 10 settembre 2002, causa C-172/00, Ferring.**

(Corte di Giustizia delle Comunità europee, 1 aprile 2004, n. C-112/02 – Cons. Stato, n. 4/2004, II, 889, M.)

**21) Industria e commercio – Medicinali – Prodotti vitaminizzati o contenenti sali minerali – Limiti alla circolazione negli Stati U.E. – Condizione – Prova sulla nocività – Necessità – Fattispecie.**

*In tema di specialità medicinali, ai sensi degli artt. 28 e 30 del Trattato C.E. e della direttiva Cons. C.E.E. 26 gennaio 1965 n. 65, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative di settore, come modificata dalla direttiva Cons. C.E.E. 14 giugno 1993 n. 39, in mancanza di armonizzazione e nel caso in cui sussistono incertezze allo stato attuale della ricerca scientifica, spetta agli Stati membri decidere se un preparato vitaminizzato o contenente sali minerali debba essere qualificato come medicinale, tenendo conto di tutte le loro caratteristiche tra le quali, in particolare, la composizione, le proprietà farmacologiche – quali possono essere stabilite allo stato attuale delle conoscenze scientifiche – le modalità d'uso, l'ampiezza della sua diffusione, la conoscenza del preparato stesso da parte dei consumatori e i rischi che possono eventualmente derivare dalla sua utilizzazione, pur tenendo conto delle esigenze della libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità, segnatamente con riguardo all'aggiunta di vitamine, che possono produrre effetti nocivi solo in caso di consumo eccessivo delle stesse col complesso degli alimenti la cui composizione è imprevedibile ed incontrollabile, con la precisazione che, nel rispetto dei principi comunitari di proporzionalità e di libera circolazione delle merci, spetta alle Autorità nazionali dimostrare che la normativa interna è necessaria per tutelare effettivamente gli interessi considerati da tale disposizione e, segnatamente, che la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi presenta un rischio reale per la salute. (Nella specie, è stata ritenuta contraria all'art. 28 del Trattato la prassi amministrativa della Repubblica d'Austria consistente nel classificare sistematicamente come medicinali i preparati vitaminizzati o contenenti sali minerali prodotti o legalmente immessi in commercio quali integratori alimentari negli Stati membri, che contengano vitamine – diverse dalle vitamine A, C, D o K – o sali minerali – diversi da quelli del gruppo dei cromati – in misura superiore alla dose giornaliera semplice di tali sostanze nutritive, o quando tali prodotti contengano vitamine A, D, o K, indipendente dal loro tenore).*

**Cfr. Corte di giustizia C.E. 11 luglio 1974, causa C-8/74, Dassonville, altre dieci conferme, ultima 11 dicembre 2003, causa C-322/01**

(Corte di giustizia delle Comunità europee, 29 aprile 2004, n. C-150/00 – Cons. Stato, n. 4/2004, II, 901, M.)

**22) Competenza e giurisdizione – Contratti della P.A. – Risoluzione unilaterale della P.A. – Controversie – Giurisdizione A.G.O..**

*Rientra nella giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa all'atto col quale l'Amministrazione dispone unilateralmente e direttamente la risoluzione del rapporto contrattuale, avvalendosi dei propri poteri negoziali, di diritto comune o speciale.*

**Cons. di Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n. 2145 – Cons. Stato, n. 4/2004, I, 823, M.)**

**23) Cassazione – Decisioni Consiglio di Stato – Ricorso per cassazione – Inammissibilità.**

*Contro l'ordinanza con la quale il Consiglio di Stato sospende l'esecuzione della impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale non è esperibile il ricorso straordinario per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento cautelare privo di contenuto decisorio, in quanto destinato ad operare per la durata del giudizio di secondo grado ed a restare assorbito dalla sentenza che lo conclude.*

**Cass. Civ. SS.UU. , 23 GENNAIO 2004, n. 1247 – Cons. Stato, n. 4/2004, II, 852, M.)**

**24) Cassazione – Motivi – Errori in procedendo – Specificazione – Necessità.**

*In ossequio al principio di specificità e autosufficienza del ricorso che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell'iter processuale, il ricorrente che denuncia per cassazione un error in procedendo non solo è tenuto ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l'interpretazione da lui prospettata e, soprattutto, deve specificare puntualmente i singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale è stato commesso l'errore addotto, indicando, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove rinvenire gli atti, le pronunzie o le omissioni che si pongano in contrasto con la norma.*

**(Cass. Civ., sez. III, 12 febbraio 2004, n. 2690 – Cons. Stato, n. 4/2004, II, 798, M.)**

**25) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Atti professionali di consulenza – Parere giuridico a valenza endoprocedimentale – Accessibilità.**

*Nel caso in cui l'amministrazione, in sede istruttoria, si avvale di una consulenza giuridica il parere richiesto al legale ha valenza endoprocedimentale, per cui è comunque soggetto all'accesso perché oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo.*

**Cfr. IV Sez. 13 ottobre 2003 n. 6200**

**(Cons. di Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n. 2163 – Cons. Stato, n. 4/2004, I, 830, S.)**

**26) Concorso – Documentazione – Regolarizzazione – Atti solo formalmente irregolari – Ammissibilità.**

*E' ammissibile la regolarizzazione formale di atti e documenti presentati nei concorsi a posti di pubblico impiego ove i medesimi già contengano tutti gli elementi necessari, giacché dalla regolarizzazione non viene vulnerata la par condicio dei concorrenti, come invece accadrebbe ove il documento fosse integrato con indicazioni che ne modificassero il contenuto sostanziale.*

**Cfr. VI Sez. 14 febbraio 1996 n. 912**

**(Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2004, n. 2120 – Cons. Stato, n. 4/2004, I, 820, M.)**